



Città di Selvazzano Dentro
Provincia di Padova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Piazza Guido Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733997 - Fax: 049/8733990

e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI "A. CERON", PALESTRA "M. KOLBE" IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO E CAMPO DA CALCIO "F. MENGATO" PER UN PERIODO DI
36 MESI DAL ____ AL ____**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA C.I.G.: 7514387C4F

Allegato n° 1 alla Determinazione R.G. n. 365 del 9.07.2018

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'affidamento

Il presente capitolato speciale di appalto regola il rapporto tra il Comune di Selvazzano Dentro ed il soggetto affidatario della gestione degli impianti sportivi comunali.

Gli impianti sportivi comunali vengono classificati come beni patrimoniali indisponibili (Art. 826 c.c) cioè beni sui quali esiste vincolo funzionale di destinazione coerente con la loro natura che li vede impiegati a favore della collettività per attività di interesse generale.

L'affidatario della gestione assume come proprie le seguenti finalità:

- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta;
- garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendo l'utilizzo degli impianti da parte degli istituti scolastici, compresi quelli provinciali, aventi sede nel Comune.

L'utilizzazione degli impianti sportivi dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.

L'affidatario, nell'espletamento del servizio, dovrà riservare particolare attenzione alla componente relazionale verso gli utenti, impegnando tutti gli operatori ad accogliere l'utenza in un contesto che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo.

L'utenza inoltre dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

L'Affidatario del servizio di gestione degli impianti sportivi dovrà oltre che osservare le disposizioni stabilite dal presente capitolato, realizzare quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 2 . Luogo di svolgimento dell'affidamento

Gli impianti sportivi comunali di Selvazzano Dentro sono individuati come segue:

A -Impianti “A. Ceron”, Via Euganea, 52

- tre campi scoperti, di cui uno da calcio principale, uno da calcio in erba sintetica e uno da rugby;
- due spogliatoi, uno dei quali sovrastato dalle gradinate per gli spettatori del campo principale
- una palestra polifunzionale;
- un campo da beach-volley;
- una struttura in metallo con copertura in PVC (“Capannone”);
- un'area scoperta ad uso parcheggio.

L'area è interamente recintata lungo tutto il perimetro e contiene al suo interno gli spazi di manovra ed una superficie interamente asfaltata per la sosta degli autoveicoli. L'accesso agli impianti avviene da via Euganea n. 52 – S. Domenico.

Non rientrano nell'affidamento gli apparati per la telefonia mobile posizionati all'interno degli impianti sportivi. Il gestore degli impianti sportivi non potrà ostacolare né vietare l'accesso al personale incaricato per la manutenzione degli stessi.

B – Impianti di via Ceresina e di via Pirandello

- palestra “M. Kolbe”, utilizzo in orario extrascolastico, a Caselle in via Ceresina.
- campo da calcio “F. Mengato” in erba sintetica a Caselle in via Pirandello con annessa pertinenze ed aree scoperte (spogliatoi, sala polivalente, uffici, ecc. e percorso vita).

Per la formulazione dell'offerta le Ditte concorrenti dovranno **obbligatoriamente** effettuare il **sopralluogo** presso le sedi di esecuzione del servizio. All'offerta dovrà essere allegata relativa attestazione.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

L'affidamento degli impianti sportivi avrà durata di 36 mesi dal ____ al ____.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine della gestione per un massimo di sei mesi, per esigenze legate all'espletamento dell'eventuale nuova procedura di gara, con comunicazione all'affidatario mediante PEC o fax almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.

Durante il suddetto periodo l'affidatario è tenuto a proseguire la gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui al presente capitolato speciale.

Art. 4 – Valore dell'affidamento - Valore d'appalto

Il valore complessivo dell'appalto al netto di IVA di legge, risulta determinato come segue:

A	Corrispettivo a base d'asta per periodo vigenza contrattuale IVA	€ 233.607,00
B	Oneri per la sicurezza da rischi di interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
C	Introiti diretti gestore per vigenza contrattuale di IVA	€ 525.000,00
D	Contribuzione parziale utenze da parte del Comune per periodo vigenza contrattuale	€ 87.000,00
D	IMPORTO COMPLESSIVO PERIODO CONTRATTUALE (A+B+C+D)	€ 845.607,00
E	Corrispettivo periodo eventuale proroga (sei mesi)	€ 38.934,50
F	Oneri per la sicurezza da rischi di interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
G	Introiti diretti gestore per eventuale periodo di proroga (sei mesi)	€ 87.500,00
H	Contribuzione parziale utenze da parte del Comune per eventuale periodo di proroga	€ 14.500,00
I	IMPORTO COMPLESSIVO PERIODO DI PROROGA (E+F+G+H)	€ 140.934,50
	TOTALE VALORE D'APPALTO (D+I)	€ 986.541,50

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il costo della manodopera relativo alla gestione degli impianti è stimati pari a €. 83.220,00 annui sulla base del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo, somma che rapportata a tutta la durata dell'appalto risulta pari a € 249.660,00.

L'affidamento del servizio avverrà sulla base di idonea procedura aperta di selezione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del medesimo decreto.

I requisiti di ammissione, partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 5 - Canone di utilizzo

Ai fini della valorizzazione degli edifici ospitanti gli impianti sportivi comunali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2011, l'affidatario sarà tenuto a versare al Comune un canone annuo calcolato in percentuale di aumento su una base di offerta di € 3.000,00 (al netto di IVA).

Il canone annuo sarà introitato entro il 28 febbraio di ogni anno solare, tranne il 1° anno nel quale sarà introitato entro la data 31.12.2018.

Art. 6 – Modalità di utilizzo degli impianti e delle attrezzature

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in affidamento.

L'affidatario deve:

- a) assicurare l'apertura, la pulizia e la chiusura degli impianti nonchè lo sgombero da eventuali attrezzature o materiali aggiunti al termine di ogni giornata e/o manifestazione;
- b) mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva;
- c) osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune per l'utilizzo e la gestione degli impianti;
- d) utilizzare gli impianti in affidamento e le relative attrezzature unicamente secondo la loro specifica destinazione;
- e) gestire in esclusiva l'eventuale pubblicità commerciale all'interno e all'esterno degli impianti. Ai fini dello sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi il gestore dovrà adeguarsi alla disciplina stabilita dai regolamenti comunali vigenti in materia di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi e dalla pubblicità confluiranno direttamente nel bilancio del gestore e verranno utilizzate a copertura dei costi di gestione e reinvestite nel miglioramento degli impianti ad esclusione della tassa di pubblicità che va versata al Comune. Relativamente ai tabelloni adibiti alla pubblicità, il Comune potrà affiggere, gratuitamente, pubblicità relativa alle manifestazioni che organizza;
- f) osservare e far rispettare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili ed ogni altra disposizione relativa alla sicurezza e al mantenimento dell'ordine pubblico;
- g) dare comunicazione nei termini previsti al SUAP e alle Autorità competenti in materia secondo la vigente normativa di tutte le manifestazioni nonchè di eventi sportivi;
- h) rispondere delle eventuali inadempienze commesse in proprio e/o dai propri dipendenti, collaboratori e volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie;
- i) custodire su richiesta dell'Amministrazione Comunale alcune attrezzature (palco modulare, sedie, tavoli, ecc.) depositate in prossimità e/o palestra funzionale. L'uso di tali attrezzature, elencate in apposita sezione del verbale di consegna degli impianti, da parte del gestore od altri utilizzatori, potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione dell'Ente. L'affidatario è sollevato dalla responsabilità in merito nel caso di utilizzo di terzi al di fuori degli impianti sportivi.

Ed inoltre l'affidatario

- j) è direttamente responsabile nei confronti del Comune per ogni eventuale danno o per il deterioramento delle strutture e delle attrezzature, fatto salvo il normale consumo d'uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore;
- k) è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti.

Art. 7 – Personale dell'affidatario – norme applicabili

Il costo annuo del personale per l'intera gestione ammonta ad € 83.220,00 annui come specificato all'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., garantendo l'applicazione del C.C.N.L. di Settore di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015.

A tal fine si precisa che il personale rispetto al quale applicare la clausola sociale è costituito da n. 2 unità, inquadrato al 4° livello che prestano lavoro con orario part time nella percentuale del 37,50% con n. 1 scatto di anzianità.

Le altre prestazioni necessarie a garantire la gestione sono attualmente realizzate attraverso collaborazioni.

L'affidatario si impegna nei confronti del personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Qualora a seguito della gara in oggetto si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente, qualora disponibili.

Tale clausola dovrà essere esplicitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Il personale impiegato dall'affidatario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

In particolare, l'affidatario individuerà al fine della trasmissione al Comune, prima dell'avvio del servizio, i nominativi:

- dei referenti delle singole strutture sportive, oggetto dell'affidamento;
- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione-sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) degli impianti nonché responsabile della loro funzionalità e dell'igiene.

L'affidatario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti e dei minori in particolare, comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi comportamento pregiudizievole a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, compreso l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la sostituzione, di qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicando all'affidatario i motivi. L'affidatario avrà l'obbligo di sostituire il personale indicato con altro personale idoneo, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune.

Si esigerà il rigoroso rispetto da parte del personale dell'affidatario del divieto di svolgere, all'interno dei locali utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle oggetto del presente affidamento od altra attività autorizzata dal Comune. Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere eventualmente forniti dall'Amministrazione Comunale per fini diversi da quelli formanti oggetto del contratto e garantire l'osservanza della normativa in materia di privacy secondo le nuove disposizioni del Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation".

Nell'organizzazione e nello svolgimento della gestione l'affidatario dovrà comunque attenersi alle disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'Ufficio Comunale competente e darne massima informazione agli addetti al servizio comunicando anche le norme del presente affidamento essendo l'Amministrazione sollevata da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

L'affidatario si impegna inoltre a garantire la presenza di propri operatori agli eventuali incontri indetti dall'Amministrazione Comunale che riguardano la conduzione del servizio; i costi relativi alle ore di presenza ai sopracitati incontri s'intendono a carico dell'affidatario.

Norme in materia di lavoro

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'affidatario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico dell'affidatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'affidatario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, l'affidatario è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

Norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalla vigente legislazione sulla prevenzione e degli infortuni sul lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.).

L'affidatario si fa carico di adottare opportune misure tecniche, pratiche ed organizzative, volte a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

L'affidatario:

- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici previsti dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- deve prendere visione e sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) come da allegato;

L'affidatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori tutti i comportamenti dovuti per garantire il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 8 – Tessera di riconoscimento del personale addetto al servizio

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La suddetta tessera dovrà essere fornita dalla ditta stessa. La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli dall'art. 36, comma 1, e 37, comma 1 del D.lgs. n. 106 del 2009.

Art. 9 – Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa, al fine di non interrompere un servizio rivolto alla cittadinanza nell'ambito dell'attività sportiva giovanile, dilettantistica, amatoriale e scolastica, compresa l'iscrizione ai campionati semiprofessionistici e giovanili e la relativa programmazione della preparazione atletica propedeutica all'attività e per garantire il regolare svolgimento dei campionati senza determinare un grave danno all'interesse pubblico.

L'avvio d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto dovrà prevedere:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 25;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizze specificate di cui all'art. 22;
- l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante del Comune e della Ditta affidataria, del documento Unico di Valutazione dei rischi di cui all'art. 20;
- la comunicazione dei nominativi e dei recapiti dei referenti e responsabile del servizio e l'elenco del personale impiegato dall'affidatario per la gestione.

L'affidatario accetta gli impianti sportivi in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna ad avviare il servizio in modo da garantire la continuità nella gestione.

L'affidatario si impegna a provvedere, per quanto di competenza, ai necessari adempimenti sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento degli impianti sportivi.

In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione.

Art. 10 – Oneri a carico dell'Affidatario

A – Obblighi generali

L'Affidatario dovrà garantire una buona gestione e conduzione degli impianti senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale con obbligo di eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria come meglio specificato al successivo punto B).

L'Affidatario dovrà uniformare la propria attività di gestione alle finalità riportate all'art. 1 del presente capitolato, in particolare:

- a) provvedere all'apertura, custodia, pulizia, determinazione dei calendari di utilizzo, chiusura, adeguata vigilanza di detti impianti e servizio di informazione e segretariato a favore dell'utenza;
- b) consentire alle altre società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali nonché alle associazioni del tempo libero, l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti/attività;
- c) garantire, presso gli stessi impianti, lo svolgimento dei centri ricreativi estivi;
- d) realizzare in proprio la promozione dell'attività sportiva compatibilmente all'attività di ordinario utilizzo degli impianti;
- e) garantire la realizzazione della programmazione presentata in sede di gara di iniziative sportive con finalità sociale-ludico-ricreativa rivolte alla cittadinanza.

Deve inoltre:

- f) dotarsi, gestire e provvedere alla manutenzione dei defibrillatori semiautomatici in base al Decreto 24.04.2013 e s.m.i. nel rispetto delle Linee guida riportate nell'allegato E del decreto in parola che comprende le verifiche e manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d'uso;
- g) applicare ed esporre al fine di rendere conoscibili all'ingresso degli impianti le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale;
- h) per quanto riguarda la custodia delle attrezzature comunali si rinvia a quanto già esplicitato all'art. 6 del presente C.S.A.;

Infine l'affidatario dovrà consentire l'utilizzo gratuito degli impianti secondo le seguenti modalità:

i) spazi esterni saranno concessi in uso al Comune per manifestazioni di natura sportivo-ricreativa-sociale e per il raggiungimento di fini istituzionali dell'Ente;

l) strutture sportive:

l-1) **impianti Ceron**: palestre, spogliatoi, campi da calcio e rugby e struttura in metallo con copertura in PVC. Il gestore dovrà consentire l'utilizzo di dette strutture anche per manifestazioni di carattere ricreativo/culturale promosse patrocinate o realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 10 giorni complessivi all'anno;

l-2) **impianti Kolbe/Mengato**: il gestore dovrà consentire l'utilizzo della palestra fino a un massimo di 10 giorni gratuiti all'anno e del campo da calcio fino a un massimo di 10 giorni gratuiti all'anno per manifestazioni sportive che hanno rilevanza promozionale per la Città di Selvazzano Dentro.

Nel caso in cui non venissero nel corso dell'anno utilizzate le gratuità riferite al singolo impianto, le stesse potranno essere fruite presso altro impianto.

Alla gestione ordinaria degli impianti sono collegate:

- m) l'attivazione dell'esercizio di bar o punto di ristoro, con gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in osservanza della normativa specifica in materia con oneri e proventi a carico ed a favore del gestore. La gestione di tale attività non può essere affidata a terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- n) l'attivazione di eventuale esercizio autorizzato di vendita di articoli sportivi e accessori, nel rispetto della normativa di settore in vigore.

B – Manutenzioni

In base alle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale con propria nota prot. n° 4699 del 07.02.2017 sono annoverati oneri di manutenzione ordinaria gli interventi riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 4 del vigente regolamento Edilizio Comunale, che riguardano le "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti": allo scopo si riporta nell'allegato n. 1-A un elenco esemplificativo, non

esaustivo, degli interventi che potrebbero risultare significativi per quanto attinente la conduzione di impianti sportivi.

C - Pulizia

La qualità del servizio di pulizia è oggetto di offerta tecnica.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto presso tutti gli impianti sportivi.

Le **operazioni minime** da eseguire vengono individuate come segue:

a) Operazioni a frequenza giornaliera:

- spazzatura a secco del terreno di gioco delle palestre. Tale operazione sarà eseguita al termine dell'utilizzo da parte delle società sportive, quindi in orario serale o comunque prima dell'inizio antimeridiano delle attività;
- spazzatura e lavatura spogliatoi, tale operazione dovrà essere eseguita al termine dell'utilizzo da parte delle società sportive, quindi in orario serale o comunque prima dell'inizio dell'utilizzo antimeridiano delle scuole o altre attività;
- spazzatura e lavatura dei pavimenti degli altri locali con scope a capacità elettrostatica a secco e a umido per non sollevare la polvere;
- pulizia e disinfezione dei servizi igienici, pavimenti piastrellati, specchi, nonché la sostituzione di carta igienica, sapone e salviette, con materiale acquistato dall'appaltatore;
- vuotatura e pulizia dei contenitori per rifiuti con raccolta spazzatura e altri rifiuti in base all'organizzazione prevista dall'Amministrazione Comunale;

b) Operazioni a frequenza di tre volte/settimana:

- pulizia ed eliminazione di impronte e tracce su porte e finestre;
- raccolta di raccolta di spazzatura nelle aree esterne agli impianti;
- spolveratura e pulizia esterna di tutti gli arredi;
- disinfezione delle pareti piastrellate delle toilettes e delle docce;

c) Operazioni a frequenza settimanale:

- spazzatura gradinate per il pubblico fatta **salva la spazzatura dopo ogni manifestazione**;
- lavatura terreno di gioco palestre;
- spolveratura a umido delle porte;
- spazzatura marciapiedi e piazzali parcheggio, pulizia aiuole;

d) Operazioni a frequenza mensile:

- spazzatura magazzini attrezzi;
- rimozione delle ragnatele in tutti i locali;
- lavatura di vetri e finestre;
- pulizia dei serramenti e dei davanzali;

e) Operazioni a frequenza semestrale:

- spolveratura degli apparecchi fissi di illuminazione compresi quelli esterni;
- spolveratura della parte alta delle pareti e degli infissi;
- lavatura radiatori;

f) Operazioni a frequenza annuale (da effettuarsi in periodo di chiusura degli impianti):

- lavatura dei tendaggi, previa rimozione e successivo rimontaggio;
- pulizia di fondo comprendente pulizia completa di tutti gli ambienti compresi vetri, infissi, pavimenti ecc.;

D - Altri Oneri:

1. Ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993, in attuazione della L. 10/1991 art. 4 comma 4, nominare e comunicare all'ufficio di competenza, nominativo della persona o ditta responsabile della conduzione della centrale termica sita nell'impianto, sia nel periodo di riscaldamento che di produzione acqua calda.

2. I beni e le attrezzature acquistate dal Gestore o eventuali opere infrastrutturali migliorative degli impianti dati in affidamento e dallo stesso eseguite purché autorizzate dal competente Ufficio comunale, saranno acquisite a titolo gratuito nel patrimonio comunale.

Art. 11 – Utenze

L'Affidatario provvederà, al pagamento delle utenze come segue:

a) Impianti "A. Ceron":

- 100% delle spese di gas e telefono (consumi e voltture)
- 50% delle spese di acqua ed energia elettrica.

b) Impianti "F. Mengato"

- 50% delle spese di gas, energia elettrica, acqua e telefono del solo campo da calcio con aree scoperte, spogliatoi, sala polivalente, uffici ecc.
- **c) Palestra "M. Kolbe"** (utilizzo in orario extrascolastico)

Tutti i costi delle utenze sono ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.

Ad esclusione di quanto stabilito per la palestra Kolbe di cui al sopraindicato punto c), l'Amministrazione Comunale sosterrà attraverso il pagamento diretto, i costi per le utenze degli impianti sportivi oggetto dell'appalto per un massimo onnicomprensivo annuo di € 29.000,00 e per un totale di € 87.000,00 per tutta la vigenza dell'appalto (n° 3 anni).

L'Affidatario dovrà rimborsare la quota di utenze a suo carico, mediante apposito versamento all'Amministrazione Comunale per quanto da essa anticipato a titolo di pagamento di tutte le utenze.

Tale versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno e il saldo a conclusione dell'appalto.

Art. 12 – Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

1. la corresponsione al Gestore della somma massima complessiva derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale in sede di gara, rispetto alla base d'asta, per l'intero periodo oltre IVA di legge;
2. le spese delle utenze nella misura indicata dal precedente art. 11;
3. le spese per le manutenzioni straordinarie.

Spettano all'Amministrazione Comunale eventuali interventi di adeguamento ed efficientamento che la normativa porrà a carico dei proprietari degli immobili.

Art. 13 – Tariffe d'uso degli impianti e altre entrate

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi applicate a Enti, Società Sportive e privati cittadini sono quelle approvate annualmente dalla Giunta Comunale. Per l'anno 2018 si rimanda all'allegato n. 12) di cui alla determinazione a contrarre per l'appalto di cui trattasi.

Il concorrente potrà evincere l'utilizzo degli impianti, ai fini di una stima, dal prospetto di cui agli allegati n° 8 e n° 11 della determinazione a contrarre per l'appalto di cui trattasi.

I proventi derivanti dagli incassi delle tariffe, dall'esercizio di bar, dalla raccolta pubblicitaria e dall'eventuale vendita di Articoli sportivi competono all'affidatario.

Per quanto concerne l'introito derivante dalla pubblicità commerciale all'interno e all'esterno degli impianti l'affidatario vanta il diritto di esclusiva.

Art. 14 – Consegna e riconsegna degli impianti

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati all'Affidatario previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza.

Alla scadenza del contratto l'affidatario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale gli impianti sportivi comprensivi di eventuali addizioni, nonché i beni mobili e le attrezzature in essi esistenti alla data di sottoscrizione del contratto e risultanti dal verbale di consegna e i suoi relativi aggiornamenti. Gli immobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso.

Ogni danno accertato imputabile all'Affidatario, comporta per lo stesso l'obbligo di risarcimento dello stesso.

L'Amministrazione Comunale non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Art. 15– Facoltà di indirizzo e di controllo dell’Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo in ordine al perseguimento degli obiettivi del servizio, dei programmi di intervento e di verifica dei risultati conseguiti. Ciò ai fini dell'eventuale riassetto del servizio, cui la Ditta affidataria è tenuta ad adeguarsi pur nel rispetto degli elementi essenziali dell'appalto. L'affidatario può presentare all'Amministrazione Comunale proposte per migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

Il Comune esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto nel rispetto di quanto fissato dal presente capitolato e di quanto offerto in sede di gara. Senza obbligo di preavviso, può verificare lo stato d'uso degli impianti.

Art. 16 – Esecuzione diretta

L'Amministrazione Comunale, verificando abusi o inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del Gestore, ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese del Gestore, gli interventi e i servizi necessari per il regolare funzionamento degli impianti sportivi in affidamento. Nel caso in cui il Gestore, allo scopo diffidato, non ottemperi tempestivamente agli obblighi assunti dei quali è intimato l'adempimento, le conseguenti spese saranno detratte dal corrispettivo di gestione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Art. 17 – Verifiche gestionali e rendiconto

L'affidatario deve presentare all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno:

- il bilancio consuntivo della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, approvato dal competente organo societario, contenente il rendiconto annuale dettagliato di tutte le entrate e spese relative agli impianti in gestione;
- una relazione gestionale, corredata dai dati statistici sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nelle varie attività;
- il riepilogo degli interventi annui di manutenzione ordinaria degli impianti, dispositivi apparati elettromedicali e degli altri adempimenti amministrativi in merito alla sicurezza.

Art. 18 – Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo verrà determinato nel suo preciso importo a seguito dell'aggiudicazione e verrà liquidato sulla base di rate trimestrali (31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12), a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica riportando il codice C.I.G. e il Codice Univoco Ufficio UF599D. La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture e previa verifica della buona esecuzione del servizio e della regolarità previdenziale dell'operatore economico.

Sull'importo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta affidataria dovrà comunicare alla S.A. gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Art. 20 – Documento unico di valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)

I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di interferenza sono valutati pari a € 0,00 (zero) in quanto è stato redatto un piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza.

La Ditta affidataria dovrà rapportarsi con il Comune (U.T.C. comunale) per individuare tutta l'attività inerente il nuovo piano di mantenimento nonché osservare le norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 21 – Responsabilità

1. L'Aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo.
2. L'Aggiudicatario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta e indiretta per mancato rispetto degli obblighi di legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del servizio oggetto o per danni comunque causati a persone, a beni mobili ed immobili.

Art. 22 - Assicurazione

1. L'Aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, valida e operativa per tutta la durata dell'affidamento con massimali RCT e RCO non inferiori a quelli di seguito indicati:

- a. per ogni sinistro € 1.500.000,00;
- b. per ogni persona deceduta e/o ferita € 1.500.000,00;
- c. RCT per danni alle cose anche se appartenenti a più persone 1.500.000,00;

2. Qualora la polizza assicurativa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, dovrà altresì essere consegnata copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

La copertura assicurativa, per la durata di 36 mesi, decorre dal ____ al ____ e comunque fino al termine della gestione.

3. Nel caso in cui l'attività dell'affidatario sia espletata attraverso l'impiego di volontari dell'organismo sportivo, l'assicurazione per quest'ultimi dovrà essere garantita da apposita specifica polizza.

Art. 23 –Subappalto e di cessione di contratto d'appalto

1. E' ammesso l'eventuale subappalto come previsto dall'articolo n.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
2. E' fatto divieto all'affidatario cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare, pena la sua risoluzione di diritto.

Art. 24 – Dichiarazione di cui al D.lgs. n° 39/2014 “Lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e della pornografia”.

1. Se ne ricorrono le condizioni, in attuazione degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia ed in particolare l'art 25 al D.P.R. n. 313/2002, l'affidatario dichiara di assumere tutti gli obblighi relativi alla richiesta di certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieci del codice penale e l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori

per le figure che sono impiegate allo svolgimento di attività professionali organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 25 - Garanzie

1) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. è richiesta garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, sotto forma di cauzione o fideiussione da prestare al momento della partecipazione alla gara.

L'importo della garanzia può essere ridotto agli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui al medesimo articolo.

2) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n° 50/2016 l'affidatario dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs n° 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia può essere ridotto agli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui al medesimo articolo.

La garanzia dovrà contenere le seguenti clausole:

- 1) validità non inferiore alla durata del contratto;
- 2) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 3) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 4) l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 26 – Penalità

Quando vengono rilevate mancanze della Ditta affidataria, il Responsabile del Procedimento, su proposta del DEC, procede alla contestazione diretta al responsabile della Ditta affidataria.

Le contestazioni sono fatte in forma scritta con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate. La Ditta affidataria avrà 5 giorni lavorativi di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie contro-deduzioni.

Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.lgs n° 50/2016.

Nel caso di mancanza di controdeduzioni o qualora le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Procedimento provvede all'irrogazione della penalità da € 250,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità come segue:

- 1) Euro 250,00 ritardata apertura degli impianti (fino a due ore), per ogni episodio;
- 2) Euro 500,00 ritardata apertura degli impianti oltre due ore o mancata apertura giornaliera, per ogni episodio;
- 3) Euro 500,00 mancata esecuzione dei servizi di pulizia per ogni episodio;
- 4) Euro 500,00 mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza, ritardo nell'effettuare segnalazioni dovute in base al presente capitolato, per episodio;
- 5) Euro 1.000,00 per applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale per ogni violazione, salvo l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito;
- 6) Euro 500,00 per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo; degli impianti o verso incaricati dell'Amministrazione Comunale di vigilare sull'operato dell'Affidatario, per ogni singola contestazione;
- 7) Euro 500,00 per mancato rispetto delle norme relative al personale impiegato, per ogni contestazione.
- 8) Euro 500,00 per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello comunicato al Comune dall'Aggiudicatario;

9) Euro 500,00: per ogni comportamento scorretto da parte del personale del servizio nei confronti dell'utenza.

10) Euro 500,00: per il mancato rispetto da parte degli operatori degli orari di servizio stabiliti (dopo la contestazione del 3° ritardo).

11) Euro 500,00: per ogni altra infrazione non prevista nella presente contratto e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica l'esercizio degli ulteriori diritti del Comune per le eventuali violazioni dell'affidatario.

Qualora l'affidatario non provveda direttamente al pagamento, entro 30 giorni dall'irrogazione della penalità, il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sull'erogazione del contributo di gestione o, in alternativa, potrà incamerare le penalità maturate tramite escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la normale esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'Arte della prestazione.

Il Responsabile del procedimento del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione in cui sono esplicitate le ragioni della sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause di sospensione, il Responsabile del procedimento redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Responsabile del procedimento indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questo prodotti.

Art. 28 – Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto, salvo cause di forza maggiore o altra situazione non imputabile all'affidatario che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto affidatario;
- accertata e documentata inefficienza nello svolgimento del servizio;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- in caso di inadempienze rispetto alle disposizioni contenute nel contratto, il Comune, a suo insindacabile giudizio e con effetto immediato, può decidere la sospensione o la risoluzione del contratto.

2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Responsabile del procedimento a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso alla Ditta non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

3. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la ditta ha l'obbligo comunque di continuare il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

Art. 30 – Tutela del progetto

Le Ditte concorrenti ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. potranno esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. Qualora i concorrenti intendessero tutelare il know how dei progetti presentati dovranno espressamente dichiararlo e motivarlo nella documentazione di gara.

Art. 31- Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Padova.

Art. 32 – Spese di stipula

Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico dell'affidatario.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) i dati personali saranno utilizzati secondo principi di necessità, liceità, correttezza proporzionalità e trasparenza per il perseguimento del legittimo interesse del Comune di Selvazzano Dentro a consentire lo svolgimento della presente procedura, la stipula e gestione del contratto. I dati sono trattati in modo manuale e informatizzato dall'Ufficio Servizi alla Persona e dall'Ufficio contratti ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, altre P.A., imprese partecipanti alla procedura, terzi interessati. Gli uffici interni alla P.A. sono altresì responsabili del trattamento dei dati personali inerenti il servizio affidato.

I dati sono inseriti nella banca dati del Comune di Selvazzano Dentro e sono trattati in conformità alla normativa vigente e in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da prevenirne la divulgazione, gli utilizzi non autorizzati, l'alterazione o la distruzione.

Il Comune di Selvazzano Dentro garantisce i diritti di:

- accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che la riguardano;
- portabilità dei dati,
- revocare il consenso: ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Selvazzano Dentro. Responsabile della protezione dei dati personali è il Segretario Generale dott. Stefania Malparte.

Art. 34 – Domicilio Legale

Per gli effetti del presente affidamento la Ditta affidataria è tenuta ad eleggere un proprio domicilio legale.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 35 – Protocollo di legalità

L’Affidatario è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a Venezia in data 07.09.2015, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell’Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte della ditta affidataria porterà alla risoluzione del contratto.

Art. 36 – Obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione

Il gestore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

L’Aggiudicatario deve altresì impegnarsi a rispettare i principi generali enunciati nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2018 pubblicata sul sito istituzionale, promuovendone l’osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Responsabile del contratto e direttore dell'esecuzione

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott. Orietta Valente, Responsabile Settore Servizi alla Persona.

In relazione all’importo contrattuale e alla particolare complessità delle prestazioni da effettuare, le verifiche e i controlli e tutti gli altri compiti previsti dalla vigente normativa sull’esecuzione del contratto sono attribuiti all’istruttore direttivo sig.ra Teresa Tosetto che sarà il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ed in sua assenza ne assumerà il ruolo lo stesso RUP.

Art. 38 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni in materia previste dalla vigente normativa.

Procedure di ricorso:

Presentazione di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Veneto.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia, c/o Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278 (Strada Nuova) – 30121 Venezia – Tel. + 39 041/2403911 – Fax + 39 041/2403940.

e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga_cert.it - www.giustizia-amministrativa.it.
R.U.P.: Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Orietta Valente
Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Istruttore direttivo Sig.ra Teresa Tosetto
Informazioni: Comune di Selvazzano Dentro – Settore Servizi alla Persona /Ufficio Sport -
Sig.ra Teresa Tosetto – Piazza Guido Puchetti n. 1 – 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Orario: dal lun. al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Telefono 049 – 8733998 - Fax 049 - 8733990
e-mail: PEC: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net
protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
indirizzo internet: <http://www.comune.selvazzanodentro.pd.it>.

Selvazzano Dentro, lì 9 luglio 2018

Il Responsabile
Settore Servizi alla Persona
dott.ssa Orietta Valente